



NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIII, n. 37 (6 Luglio 2015)

Sommario

Indicizzazione delle pensioni - Sentenza della Consulta: Ricorsi Consulenza decentrata a Vercelli

INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI - SENTENZA DELLA CONSULTA RICORSI

L'indicizzazione è un meccanismo che tutela dall'inflazione il valore degli assegni che altrimenti sarebbero erosi nel tempo nel loro potere d'acquisto. In pratica, l'Istat determina la percentuale d'incremento del livello dei prezzi da un anno all'altro e l'Inps eroga, da quel momento in avanti, la pensione aumentata di quella percentuale.

Ciò nonostante va evidenziato che, con questo meccanismo, le pensioni dal 1992 a oggi, hanno perso il 50 % del potere d'acquisto rispetto alle retribuzioni.

Infatti, erano rivalutate secondo l'inflazione programmata e non secondo quella reale che fino al 2010 era molto alta. In Europa le pensioni sono indicizzate ai prezzi o ai salari.

In pratica si è verificata una perdita irreversibile e conseguentemente una netta riduzione del potere d'acquisto nel corso degli anni dell'assegno pensionistico.

La riforma Fornero Dl 201/2011 **negava la rivalutazione delle pensioni superiori a euro 1443 per gli anni 2012 e 2013. La misura era stata giustificata quale provvedimento di emergenza finanziaria.** Dal 1° gennaio 2014 la rivalutazione è stata riattribuita seppur con gradualità in funzione dell'importo senza prevedere alcun recupero per gli anni di blocco.

La Corte Costituzionale con sentenza 70/2015 ha cancellato la mancata rivalutazione per il biennio 2012-2013 poiché fa rilevare che il legislatore, tra gli altri aspetti, deve perseguire un progetto di uguaglianza sostanziale e in modo di evitare disparità di trattamento verso i pensionati.

Con il Decreto Legge 65/2015 che deve essere convertito in legge entro il 20 luglio 2015 manifestamente incongruente con la sentenza della Corte, interviene sul comma 25 dell'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011 introducendo, retroattivamente, un diverso sistema d'indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps e sino a 6 volte il minimo. I pensionati potenzialmente interessati sono chi aveva un assegno nel 2011, a carico della previdenza obbligatoria, ricompreso tra i 1443 euro e i 2.810 euro lordi mensili al 31 dicembre 2011.

Chi ha un trattamento superiore ai 2.810 euro lordi mensili nel 2011 non recupererà neanche un euro degli oltre 6 mila euro lasciati nelle casse dello stato. Ciò ha portato inevitabilmente a una perdita irreversibile e quindi a una riduzione del potere di acquisto. Per questo, secondo la Corte il diritto a una prestazione previdenziale adeguata è irragionevolmente sacrificato essendo intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale. La pensione è, infatti, intesa quale retribuzione differita in un quadro di solidarietà. In definitiva la classe media resta quella maggiormente colpita dalla decisione dell'esecutivo.

A questo punto la strada del ricorso è l'unica percorribile perché il decreto legge in discussione alla Camera prevede la restituzione **di una tantum, per il solo 2012/2013, ignorando completamente gli assegni superiori a 2810 euro lordi mensili.** Il danno economico dei pensionati coinvolti è, infatti, notevole. Risulta che gli arretrati spettanti ai pensionati arrivano a superare i 5 mila euro e la

perdita annuale, a regime, i 2mila euro. Tanto rappresentato, si rende opportuno inviare a cura del pensionato all'Inps una diffida di cui si allega un fac simile.

Giuliano Coan

Alla Direzione Provinciale Inps di (indicare la sede territoriale competente)

e p.c. Inps-Sede Nazionale Via Ciro il Grande, 12 - 00144 Roma

OGGETTO: Richiesta ratei pensioni anni 2012-2015 per effetto della perequazione al 100% al costo della vita per effetto della sentenza n. 70/2015, ovvero ricostruzione del trattamento pensionistico attualmente spettante per abrogazione dell'art. 24 comma 25 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Atto di diffida e messa in mora

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov.(_)
residente in (_) titolare di pensione num. identificativo _____ superiore ai 1450 euro, con la presente, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha abrogato l'art. 24 comma 25 del decreto legge 6.12.2011 n. 201.

PREMESSO CHE

La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 comma 25 del decreto legge 6.12.2011 n. 201.

CONSIDERATO CHE

secondo il dispositivo “il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti da trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto ad altri redditi presi a riferimento...”.

CHIEDE

a codesto ente previdenziale la corresponsione dei ratei di pensione maturati e non liquidati relativi al biennio 2012-2013 e successivi, al netto dei relativi interessi maturati, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, introdotto dall'art. 24 comma 25 del Decreto Legge 201/2011.

Con la presente si intima e diffida ad adempiere codesto ente citato in indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, all'adempimento delle richieste espresse dallo scrivente, avvertendovi che, decorso inutilmente tale termine, **il sottoscritto** si riserva di agire presso le competenti sedi legali per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi e con ulteriore aggravio di spese a Vostro carico.

La presente è da intendersi come formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 c.c.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

Data e luogo

Firma _____

CONSULENZA DECENTRATA A VERCELLI

La prossima consulenza legale decentrata, in aggiunta e non in sostituzione della consueta consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si effettuerà in data:

- **9 luglio** 2015 con inizio alle ore 9,30 presso la sede di **Vercelli** (IC "Ferrari", via Cerrone 17).

L'incontro si aprirà con l'intervento dell'Avv. Giuseppe Pennisi sul tema:

L'accesso agli atti e il contenzioso in relazione a scrutini ed esami.

Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti.

Per prenotare si può inviare una email a: g.taverna@libero.it

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it). **Il prossimo incontro avverrà il 10 luglio 2015 dalle ore 15.00.**

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte.it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti